

Convenzione tra Comune di _____ e Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della L.R.V. n. 39/2017 e dell'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 4/2018 per la predisposizione del bando di concorso per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, istruttoria domande e formazione graduatorie.

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Belluno, C.F. e P.Iva 00092050251, in seguito per brevità denominata ATER, rappresentata dal Direttore, dott. Alberto Pinto, nato a Belluno il 03/03/1964, domiciliato presso la sede aziendale in Via B. Castellani n. 2 –Belluno (BL)

e

il Comune di _____ (C.F. e P.Iva _____), con sede municipale in _____ (d'ora innanzi anche il "Comune"), rappresentato da _____, nato/a _____ il _____

convengono quanto segue:

Art. 1

Il Comune di _____ - impegnato ad indire annualmente il bando, eventualmente anche per ambito sovracomunale, come previsto dagli artt. 3, 6 del Regolamento e dall'art. 24, comma 1, L.R. 39/2017 - ai sensi dell'art. 24, comma 2, detta legge e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, n.4/2018 (di seguito indicato quale "regolamento"), affida all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Belluno la funzione di predisposizione del bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'istruttoria delle eventuali relative domande e la formazione delle conseguenti graduatorie.

Art. 2

L'Azienda delegata si impegna a predisporre in tempo utile il relativo bando di concorso, la cui pubblicazione avverrà secondo le modalità dell'art. 3, comma 3 del regolamento.

Art. 3

L'ATER si impegna altresì a raccogliere le domande, verificarne completezza e regolarità e ad invitare, qualora del caso, i concorrenti interessati all'integrazione opportuna.

Art. 4

Alla scadenza dei termini di presentazione, ATER procederà all'istruttoria delle domande e, ultimata tale procedura, provvederà alla formazione della graduatoria, come indicato nell'art.9 del regolamento. La graduatoria provvisoria verrà inviata al Comune che dovrà provvedere alla sua approvazione ed a darne adeguata pubblicazione. Per l'esercizio delle funzioni delegate, ATER si servirà della procedura informatica di cui all'art. 24, comma 6, LR

39/2017. Qualora la procedura informatica non fosse adeguatamente utilizzabile, la domanda potrà essere presentata in forma cartacea, ex art. 4, comma 6, del regolamento.

Art. 5

Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione alloggi di cui all'art. 33, LR 39/2017. Il ricorso è depositato presso ATER.

Art. 6

Entro 60 giorni dal loro ricevimento, la suddetta Commissione assume le decisioni sui ricorsi onde consentire venga provveduto alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.

Art. 7

All'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno, per le prestazioni sopraindicate, sarà riconosciuto un corrispettivo pari ad euro 377,00 (più IVA) fino a tre domande ed euro 113,00 (più IVA) per ogni istanza ulteriore alla terza, importi soggetti ad aggiornamento annuale ISTAT, oltre al rimborso delle spese da sostenersi per l'indizione del pubblico concorso. Il corrispettivo inerente ad ogni tipo di collaborazione non compresa tra le funzioni delegate all'ATER di cui all'articolo 1 della presente convenzione, qualora richiesta, dovrà essere preventivamente e congiuntamente definito di volta in volta.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata ANNUALE a decorrere dalla stipula della stessa (e ha da intendersi comunque vigente fino al completo espletamento dei compiti delegati in corso a detta scadenza) e potrà essere rinnovata, eventualmente previo eventuale aggiornamento dei costi delle prestazioni, da concordarsi tra le parti.

Art. 9

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, più comunemente detto "GDPR") con la sottoscrizione della presente convenzione ATER e Comune divengono contitolari nel trattamento dei dati.

Art. 10

L'imposta di bollo dovuta sulla presente convenzione è a carico del Comune. Le spese di registrazione, da effettuarsi solo in caso d'uso, sono a carico del soggetto registrante.

Letto, confermato e sottoscritto

Belluno, li _____

Per l'ATER di Belluno
dott. Alberto Pinto

Per il Comune di _____
